GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — LUNEDI' 27 DICEMBRE — NUM. 300

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

del 26 *dicembre* 1875

Votazione di Ballottaggio.

Collegio di Piove — Inscritti 721, votanti 508. Callegari 271, Dolfin-Boldù 211. — Eletto Callegari.

Prima votazione.

Collegio di Sondrio — Inscritti 931, votanti 635. Aristofane Caimi voti 318, Francesco Cucchi 303. Eletto Caimi.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2827** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere, e farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo Stato di prima previsione della entrata, annesso alla presente legge (*).

Art. 2. Sono mantenute anche per l'anno 1876 in tutte le provincie del Regno le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, e l'aumento d'imposta, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Art. 3. I contingenti comunali di imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati pel 1876 nella misura in cui furono applicati nel 1875, in esecuzione della legge del 30 giugno 1872, n. 884.

Art. 4. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle Banche ed ai Banchi.

Art. 5. È concessa al Ministro delle Finanze la facoltà di ritirare dal Consorzio delle Banche d'emissione 30 milioni di lire in acconto della somma di mille milioni, autorizzata con l'articolo 2 della legge 30 aprile 1874, n. 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. **2828** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. **2829** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 2830 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. 2831 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino alla approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. 2832 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. 2833 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. 2834 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. 2835 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1876, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il Num. **2836** (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1876 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge (*).

Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, num. 5026, sono considerate spese d'ordine ed obbligatorie quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B* potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

Art. 4. È prorogata a tutto marzo 1876 la facoltà data al Ministro delle Finanze coll'art. 1° della legge 2 luglio 1875, n. 2570.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(*) *Gli* **Stati di prima previsione** *e gli elenchi* **A** *e* **B** *saranno pubblicati in fogli di supplemento a questo numero.*

Il Num. **2837** (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino a che sia riordinata la suprema magistratura del Regno, il Governo del Re è autorizzato ad istituire due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, l'una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, per agevolare la spedizione degli affari civili e penali presso le altre Corti.

A tale effetto sarà chiamato a prestare servizio presso le dette sezioni, il numero necessario di funzionari di ogni grado delle altre Corti di cassazione; ed ove occorra, il personale necessario sarà completato con funzionari degli stessi gradi, da nominarsi oltre le piante organiche, e da retribuirsi con fondi indicati dall'articolo 4.

Art. 2. Le dette sezioni giudicheranno dei ricorsi pendenti e di quelli che sopravverranno contro sentenze pronunziate nei distretti giudiziari delle Corti di appello di Roma, di Bologna, di Ancona, di Aquila e di Cagliari.

Art. 3. Sono deferiti esclusivamente alla cognizione delle sezioni temporanee istituite in Roma, dal giorno della loro attuazione, i ricorsi pendenti o che sopravvenissero, relativi agli affari seguenti:

1° I conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse Corti di cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali;

2° L'azione civile contro collegi e funzionari dell'ordine giudiziario nei casi deferiti alla Corte di cassazione dal Codice di procedura civile, e i ricorsi per annullamento delle sentenze proferite nella stessa materia dalle Corti d'appello;

3° La rimessione delle cause dall'una all'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica, o di legittima sospezione;

4° I procedimenti disciplinali attribuiti alla Corte di cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziario;

5° I ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati e l'Amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applicazione:

a) Delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette;

b) Delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'Asse ecclesiastico.

6° Le contravvenzioni alle leggi risguardanti le materie indicate nel numero precedente;

7° I ricorsi in materia di elezioni politiche od amministrative.

Art. 4. In quanto il bisogno del servizio lo esiga, i funzionari destinati a far parte delle sezioni temporanee istituite in Roma, saranno surrogati con consiglieri o sostituti procuratori generali di Corte d'appello scelti nelle altre Corti, i quali verranno alla loro volta surrogati, ove occorra, da funzionari di nuova nomina in soprannumero, retribuiti mediante le economie che si faranno sul capitolo *Personale della Magistratura* del bilancio della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 5. Quando, in seguito all'attuazione delle due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, se ne riconosca il bisogno per agevolare la spedizione degli affari penali e civili arretrati, il Governo è autorizzato ad istituire una sezione temporanea presso ciascuna delle due Corti di cassazione di Napoli e di Torino, o ad applicare consiglieri di appello alle sezioni attuali, in modo però che i consiglieri di cassazione siano sempre in maggioranza.

Per il personale a quest'uopo occorrente sarà provveduto in conformità al disposto dell'articolo 4.

La sezione temporanea sarà presieduta da un consigliere di cassazione designato con decreto Reale.

Art. 6. I consiglieri o i sostituti procuratori generali nominati in soprannumero, al cessare delle suddette sezioni temporanee, rimarranno applicati alle Corti di appello od alle procure generali sino a che il numero dei consiglieri e dei sostituti nelle stesse Corti sia ridotto a quello fissato dalla legge, compresi i soprannumerari.

Art. 7. I ricorsi in materia civile presentati alle Corti di cassazione di Firenze, di Napoli, di Palermo e di Torino prima dell'attuazione del vigente Codice di procedura civile, ed ancora pendenti, saranno perenti, se entro un anno dalla pubblicazione della presente legge una delle parti non abbia chiesto al primo presidente che la causa sia portata in discussione.

Questa domanda sarà consegnata alla cancelleria della Corte di cassazione presso la quale il ricorso fu introdotto e annotato accanto alla iscrizione del ricorso sul registro menzionato nell'articolo 527 del Codice di procedura civile.

Art. 8. Se, entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassazione in materia correzionale e di polizia, non è stato presentato il ricorso motivato giusta l'articolo 659 del Codice di procedura penale, ovvero non è stato comprovato l'eseguito deposito della multa o la indigenza del ricorrente, come prescrive l'articolo 656 del detto Codice, oppure la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammissione alla libertà provvisoria, o almeno la presentazione della domanda per l'ammissione alla libertà provvisoria, giusta l'articolo 657, la domanda di cassazione si avrà per rinunciata, e sopra istanza del Ministero Pubblico, la Corte o il tribunale o il pretore che ha pronunciata la sentenza impugnata, ne

ordinerà la esecuzione. La Corte ed il tribunale provvederanno in camera di consiglio.

È derogato ad ogni altra disposizione contraria a quella di questo articolo.

Art. 9. Il Governo del Re è autorizzato a fare le disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per l'attuazione della presente legge, ed a concertare colla provincia e col comune di Roma un concorso nella spesa per la provvista dei locali e dei mobili necessari allo stabilimento delle dette sezioni di Corte di cassazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

Relazione *presentata a S. M. dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti nell'udienza del 23 corrente mese.*

SIRE,

Coll'articolo 9 della legge votata dal Parlamento e già sanzionata da V. M. per la istituzione di due sezioni temporanee di Corte di cassazione in questa nobilissima capitale del Regno, fu data facoltà al Governo di fare le disposizioni transitorie e le altre occorrenti per l'attuazione di detta legge.

Penetrato della urgenza di provvedere a questo rilevantissimo oggetto, io mi faccio sollecito a sottoporre all'approvazione della M. V. il progetto di decreto per la esecuzione di quel mandato.

Il decreto contiene due ordini di disposizioni, le une regolamentari, le altre di carattere legislativo.

Le disposizioni puramente regolamentari si spiegano da sè; non occorrono molte parole a giustificare le altre attinenti alla sostanza.

Non potendosi nominare con lo stesso Reale decreto tutti i funzionari che saranno chiamati a prestare servizio presso le dette sezioni, e non dovendo l'ordine tra loro dipendere dall'accidente della data della loro nomina, si è stabilito, conformemente a ciò che fu fatto in altri casi simili, che la anzianità di quei funzionari sarà determinata con apposito decreto di V. M. prima che le sezioni di Corte di cassazione in Roma entrino nell'esercizio delle loro funzioni.

È stato fissato il dì 1° del 1876 pel cominciamento di diritto della loro giurisdizione; il cominciamento di fatto avrà luogo subito che sieno pronti gli elementi che occorrono al suo esercizio. A questo fine, per apprestare senza indugio materia sufficiente al lavoro delle novelle sezioni di Cassazione, anzitutto si provvede, con opportune cautele, nell'interesse delle parti e della giustizia, alla pronta, economica e sicura trasmissione, anche d'ufficio, alle stesse sezioni, dei ricorsi e degli atti relativi alle cause deferite alla loro competenza. Codesta trasmissione, fatta anche d'ufficio, non dovendo punto pregiudicare la quistione di competenza degli affari trasmessi, si è dichiarato che essa rimane salva e si sono assegnati congrui termini alle parti, acciocchè possano provvedere alla difesa delle proprie ragioni nella nuova sede.

Una delle disposizioni più importanti della legge è quella scritta nell'articolo 3. Per essa, fino che sia riordinata la suprema magistratura del Regno, le due sezioni istituite in Roma fanno funzione di Cassazione unica per tutto lo Stato con competenza esclusiva in alcune specie di cause, onde mantenere l'unità della giurisprudenza nelle materie d'ordine pubblico e di interesse generale, nelle quali il dissidio è cagione di maggiori sconci e di più grave danno agli interessi della cosa pubblica ed ai diritti dei privati.

Ora, per assicurare l'integrità e l'uniformità dell'esercizio di questa competenza esclusiva, è condizione necessaria che, nell'ordine della procedura da regolarsi dal Governo, le sezioni istituite in Roma siano l'unico giudice così dei limiti come della materia di quella competenza. Tra le attuali Corti di cassazione e le dette sezioni rivestite di due attribuzioni supreme, l'una per conoscere delle cause relative a certe e determinate materie, l'altra per risolvere i conflitti di giurisdizione che escono dai confini territoriali delle Corti di cassazione ora esistenti, è còmpito naturale della procedura l'impedire, non il risolvere qualsiasi conflitto, che nè può, nè deve aver luogo. Ho perciò stimato necessario di dichiarare che, sempre quando davanti a una delle Corti di cassazione sorge controversia, se una causa sia nel novero di quelle deferite dall'articolo 3 della legge alla competenza esclusiva delle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma, siano senz'altro trasmessi gli atti d'ufficio alle sezioni medesime, acciocchè la questione di competenza sia risoluta a sezioni riunite in camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero, con sentenza motivata. Verrà così a cessare intieramente, secondo il voto del Parlamento, nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione, l'intervento del potere esecutivo che ora ha luogo per una deplorabile necessità creata dalla coesistenza di quattro magistrature in tutto supreme ed indipendenti.

Per impedire che le parti, a solo scopo di prolungare i giudizi, abusino della facoltà di eccitare quistioni di competenza, si è disposto che chi la propose, se rimanga soccombente, possa essere condannato anche al risarcimento dei danni ed alla perdita del deposito.

Per la esecuzione dell'articolo 8 della legge, relativo alla tacita rinunzia delle domande di cassazione in materia correzionale o di polizia, non fornite in tempo delle condizioni esterne per la loro ammissibilità, si sono applicate nell'articolo 11 del decreto norme conformi al principio della non retroattività delle leggi.

Però è sembrato conveniente di autorizzare quel magistrato stesso, che abbia pronunciata l'ordinanza di esecuzione della condanna, a rivocarla quando gli si faccia constare che è incorso in un mero errore di fatto nella verificazione delle condizioni dell'ammissibilità della domanda. Come la ricognizione di un errore materiale, così la sua riparazione è un compimento di giustizia, che, contenuto entro un termine discreto, non contrasta nè al principio della cosa giudicata, nè alle funzioni del giudice che ha giudicato, nè al fine della legge, che fu quello di far cessare l'abuso ora esistente di ritardare l'esecuzione delle condanne correzionali e di polizia con domande di cassazione evidentemente inammissibili. Un rimedio simile si trova nei giudizi civili autorizzato dall'articolo 473 del Codice di procedura civile. Esso verrebbe applicato in questa parte ai giudizi penali.

Non è sembrato necessario di inserire nel decreto alcuna disposizione intorno al potere delle sezioni instituite in Roma di rinviare le cause ad autorità giudiziarie poste fuori del territorio assegnato alla loro giurisdizione, allorchè annullino una sentenza in una causa deferita alla loro cognizione per ragione di materia; imperocchè, in questo caso, la giurisdizione delle sezioni estendendosi a tutto il Regno, eguale estensione deve naturalmente avere la loro facoltà nel designare il tribunale di rinvio.

È stato riserbato da ultimo ad altri provvedimenti di V. M. quanto possa ancora occorrere per determinare l'ordine del servizio, la formazione dei ruoli d'udienza, ed altre materie, relative all'esecuzione della legge, che non siano contemplate nel presente decreto, e che più tardi si riconosca necessario di regolare.

L'alta saviezza di V. M. fregiando questo decreto dell'augusta sua firma, darà compimento a un atto del Parlamento, dal quale l'amministrazione della giustizia si ripromette larghi ed importanti benefizi.

Il Num. 2852 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1° della legge del 12 dicembre corrente, n. 2837 (Serie 2ª), che autorizza il Nostro Governo ad istituire in questa capitale del Regno due sezioni temporanee di Cassazione per agevolare la spedizione degli affari civili e penali delle altre Corti supreme;

Visto l'art. 9 della medesima legge, col quale il Nostro Governo è pure autorizzato a fare le disposizioni transitorie e tutte le altre occorrenti per l'attuazione di quella legge;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A datare dal 1° gennaio 1876 sono istituite in Roma due sezioni temporanee di Corte di cassazione, l'una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali.

Il grado ed il numero dei funzionari che, giusta la disposizione della sopracitata legge, potranno secondo il bisogno essere chiamati a prestare servizio presso le dette sezioni, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto e vista dal Nostro Guardasigilli Ministro della Giustizia.

L'anzianità dei funzionari che verranno destinati alle dette sezioni sarà determinata, prima che questi entrino in funzione, con Nostro apposito decreto, senza che i decreti particolari di nomina stabiliscano titolo di precedenza.

Art. 2. Finchè non sia esaurito l'arretrato delle cause provenienti dalle attuali Corti di cassazione, l'ordine del servizio sarà regolato in modo che la sezione civile tenga udienza ogni giorno non feriato, e la sezione penale almeno quattro udienze per settimana.

Art. 3. La giurisdizione attribuita dalla predetta legge alle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma comincia dal giorno stabilito dall'articolo 1 per la loro istituzione.

Da quel giorno i ricorsi già presentati e non ancora discussi all'udienza provenienti dai distretti delle Corti di appello designati nell'art. 2 della legge e relativi alle cause indicate nel successivo art. 3 saranno trasmessi coi rispettivi atti alle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma.

Nelle cause penali la trasmissione sarà ordinata dal Pubblico Ministero; e nelle cause civili introdotte con ricorsi posteriori al 1° gennaio 1866 dal primo presidente della Corte a cui fu presentato il ricorso, sull'istanza della parte più diligente o del Pubblico Ministero, ed anche d'ufficio, quanto alle cause deferite alle sezioni di Roma per ragione di territorio dall'art. 2 della legge; salva la questione di competenza da risolversi, ove occorra, ai termini dell'art. 6 del presente decreto.

La trasmissione viene eseguita dalla rispettiva cancelleria, la quale, entro 15 giorni dalla esecuzione, deve darne avviso agli avvocati sottoscritti al ricorso ed al controricorso.

Gli avvocati, entro altri 15 giorni successivi a quelli dell'avviso, eleggeranno domicilio nella città di Roma, per gli effetti stabiliti dalle leggi di procedura civile e penale; in difetto di tale elezione, o della nomina di altro difensore residente in Roma, si procederà oltre a norma di legge; e le notificazioni occorrenti nelle cause civili saranno eseguite nella cancelleria, ai termini dell'art. 524 del Codice di procedura civile; e nelle cause penali verrà nominato un difensore d'ufficio secondo l'art. 658 del Codice di procedura penale.

Art. 4. La trasmissione prescritta dall'articolo precedente sarà accompagnata da un elenco in doppio originale indicativo di ciascuna causa e dagli atti relativi, e sottoscritto dal trasmittente: uno degli elenchi, sottoscritto dal cancelliere che lo avrà ricevuto, sarà inviato alla cancelleria di trasmissione.

Questi elenchi saranno conservati nelle due cancellerie, di trasmissione e di destinazione.

Art. 5. I ricorsi o i controricorsi pei quali al 1° gennaio 1876 siano in corso i termini prefissi dagli articoli 526, 529 e 530 del Codice di procedura civile alla loro notificazione o presentazione, saranno consegnati alla cancelleria della Corte di cassazione a cui ne apparteneva la cognizione prima del detto giorno. Scaduto il termine fissato nell'articolo 533 del Codice di procedura civile, i ricorsi, i controricorsi, gli atti ed i documenti verranno trasmessi alle sezioni istituite in Roma in conformità dei due articoli precedenti.

Art. 6. Sorgendo controversia davanti alcuna delle attuali Corti di cassazione, se la causa sia nel novero di quelle che dall'articolo 3 della predetta legge sono deferite alla competenza esclusiva delle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma, si sospenderà ogni ulteriore procedimento e gli atti saranno trasmessi alle sezioni medesime, le quali, a sezioni riunite, risolveranno la questione di competenza in camera di Consiglio, con sentenza motivata, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 7. La questione di competenza menzionata nell'articolo precedente può essere proposta dal Pubblico Ministero e dalle parti in udienza pubblica, ovvero prima della udienza, con domanda in cancelleria da notificarsi agli avvocati delle parti avverse.

Se la questione di competenza è proposta in udienza pubblica, la trasmissione degli atti alle sezioni di Cassazione istituite in Roma è disposta con ordinanza della Corte; negli altri casi, con ordinanza del primo presidente o di chi ne faccia le veci.

L'ordinanza della Corte o del primo presidente è notificata, ad istanza del Pubblico Ministero, agli avvocati delle parti, i quali avranno 15 giorni dalla notificazione per far pervenire nella cancelleria delle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma le loro memorie sulla questione di competenza.

La trasmissione degli atti è eseguita d'ufficio.

La parte che ha proposto la questione di competenza, se rimane soccombente, è condannata nelle spese e può essere condannata al risarcimento dei danni ed alla perdita del deposito che dovrà in tal caso essere rinnovato nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, per la spedizione della causa nel merito.

La Corte di cassazione dichiarata competente procederà agli atti ulteriori.

Se la Corte dichiarata competente è una delle attuali Corti di cassazione, la trasmissione degli atti alla cancelleria della medesima si farà d'ufficio.

Art. 8. Se la questione di competenza, di cui negli articoli 6 e 7, sorge davanti una delle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma, si sospende ogni ulteriore procedimento. — Il primo presidente della Corte ordina la riunione delle sezioni e prefigge il termine di 15 giorni, nel quale gli avvocati delle parti potranno far pervenire nella cancelleria della Corte le loro memorie.

La sentenza sulla questione di competenza sarà pronunciata dalle sezioni riunite nei modi e cogli effetti stabiliti negli articoli precedenti 6 e 7.

Art. 9. La domanda indicata nell'art. 7 dovrà farsi in carta bollata da una lira, e nell'atto della presentazione sarà depositato l'ammontare approssimativo dei diritti di cancelleria e di registro occorrenti per la spedizione dei ricorsi nella somma che sarà chiesta dal cancelliere e, in caso di dissenso, sarà determinata dal primo presidente.

Dopo la presentazione della domanda di riassunzione, ove si tratti di cause deferite alla cognizione delle sezioni istituite in Roma, si applicano, per l'ulteriore corso degli atti, le disposizioni dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 10. Con istruzioni Ministeriali saranno stabilite le norme per la trasmissione alla cancelleria di destinazione delle somme che fossero state depositate dalle parti a titolo di multa, o anticipate per il pagamento dei diritti di cancelleria.

Art. 11. Le disposizioni dell'art. 8 della legge sopracitata avranno vigore e saranno applicate alle domande di cassazione che verranno presentate dal 1° gennaio 1876 in poi.

Se nel detto giorno si trovi in corso il termine di 10 giorni successivi alla domanda di cassazione fatta anteriormente in materia correzionale e di polizia, sono concessi altri 10 giorni successivi per l'adempimento delle condizioni menzionate nell'art. 8. — Decorsi 20 giorni dalla domanda, il Pubblico Ministero promuoverà, ove ne sia il caso, la istanza indicata nel detto art. 8.

Alle domande per cassazione presentate anteriormente al 1° gennaio 1876 per le quali sia trascorso il termine per la presentazione del ricorso motivato, sono applicabili le leggi anteriori, salvo il disposto degli articoli 2 e 3 della legge anzidetta.

Art. 12. Le cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle preture annoteranno nel rispettivo registro generale dei processi penali tutti i documenti presentati unitamente o successivamente alle domande di cassazione in materia correzionale o di polizia e ne accerteranno la presentazione coll'apposizione della data e della firma ai piedi di ciascuno di essi e li uniranno immediatamente agli atti del processo.

Spirato il termine di 10 giorni successivi alla domanda di cassazione di cui nell'articolo 8 della legge, o della proroga concessa dall'articolo precedente, il cancelliere della Corte, del tribunale o della pretura rimetterà gli atti al Pubblico Ministero, con estratto dal registro da essi sottoscritto indicante i documenti presentati entro il detto termine in appoggio della domanda.

Art. 13. Le ordinanze delle Corti, dei tribunali o dei pretori che dichiarano la tacita rinuncia alla domanda di cassazione e mandano eseguire le relative condanne in conformità dell'art. 8 della legge, possono essere rivocate dall'autorità giudiziaria che le ha pronunciate, per mero errore di fatto occorso nella verificazione delle condizioni dell'ammissibilità della domanda, sull'istanza che dal Pubblico Ministero o dalla parte venga fatta entro 10 giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Contro le ordinanze indicate in quest'articolo non è ammesso alcun altro reclamo.

Art. 14. Sarà provveduto con altri decreti Reali a quanto possa occorrere per regolare l'ordine del servizio, la formazione dei ruoli delle udienze e le altre materie relative all'esecuzione della ridetta legge, non contemplate nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

TABELLA *del personale delle sezioni di Corte di cassazione in Roma.*

Funzionari	*Numero*
Primo presidente	1
Presidenti di sezione	2
Consiglieri	22
Cancelliere	1
Vicecancellieri	3
Vicecancellieri aggiunti	2
Procuratore generale	1
Avvocato generale	1
Sostituti procuratori generali	2
Segretario	1

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

VIGLIANI.

Il Num. **2862** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1876 sulla classe dei nati nell'anno 1855.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini.

Art. 2. È fissata in lire 2000 la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1876, il passaggio dal primo al secondo contingente, in base all'articolo 74 della legge fondamentale sulla leva marittima, in data 18 agosto 1871, n. 427 (Serie 2ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

Regolamento *per l'esecuzione della legge sul riordinamento del notariato.*

Continuazione — Vedi numero 299

CAPO III. — *Della decadenza dalla nomina di notaro e della cessazione dall'esercizio notarile.*

Art. 48. Il notaro, che intenda rinunciare all'esercizio del notariato, deve presentare la sua dichiarazione di rinuncia in carta da bollo di una lira al presidente del Consiglio notarile, il quale la trasmette al procuratore generale della Corte d'appello, perchè

la rassegni al Ministero della Giustizia, cui spetta di promuovere il decreto Reale di dispensa, a termini dell'art. 31 della legge.

Art. 49. La pubblicazione della cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, prescritta dall'art. 34 della legge, sarà fatta per cura del presidente del Consiglio notarile ed a spese del notaro cessante.

Art. 50. Nei casi preveduti dall'art. 37 della legge, il presidente del Consiglio notarile dovrà curare l'esecuzione del deposito del sigillo del notaro nell'archivio.

Art. 51. Nei casi previsti dall'art. 37 della legge, trascurando il notaro od i suoi eredi di depositare il sigillo, il pretore, sulla istanza del presidente del Consiglio notarile, procederà al sequestro ed alla successiva consegna del sigillo medesimo al detto presidente.

Il notaro sospeso od interdetto temporaneamente dall'esercizio è tenuto di fare il deposito del sigillo, ancorchè il presidente del tribunale abbia disposto, a norma dell'art. 60 della legge, che egli conservi i suoi atti e repertori.

Cessata la sospensione o la interdizione, sarà restituito al notaro il suo sigillo.

Art. 52. Qualora, a seguito del censimento ufficiale periodico, nei comuni assegnati ai notari per l'esercizio del loro ministero, risulti un aumento di popolazione permanente, per cui sia diventata insufficiente la cauzione prestata, il Consiglio notarile prefigge al notaro un termine non maggiore di sei mesi per aumentarla, in conformità al disposto dell'articolo 33 della legge, e ne dà notizia al Pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro che non siasi conformato al precetto del Consiglio entro il termine fissato.

Lo stesso si osserverà nel caso previsto dall'art. 1980 del Codice civile, nel quale i beni sottoposti ad ipoteca per la cauzione perissero o deteriorassero in modo da rendere insufficiente la cauzione stessa.

Se dallo stesso censimento risultasse una diminuzione di popolazione permanente, per cui sia diventata esuberante la cauzione prestata, il notaro potrà dimandarne la riduzione, osservato il disposto dall'articolo 39 della legge.

Art. 53. Se dalla ispezione notarile, di cui nell'art. 38 della legge, risulti che gli atti del notaro non sono completi o regolari, lo svincolamento della cauzione non potrà essere accordato fino a che gli atti stessi siano resi completi e regolari.

Art. 54. Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente od altra qualunque che gli impedisca l'esercizio, di rimozione o destituzione di un notaro, il pretore del mandamento, non appena avrà posto i sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte che si trovano nello studio del notaro medesimo, in conformità al disposto dall'art. 36 della legge, ne informerà il Consiglio notarile del distretto, il quale delegherà immediatamente un altro notaro per chiedere la rimozione dei sigilli, per fare l'inventario e compiere o regolizzare gli atti che si trovassero incompleti od irregolari, prima di procedere alla consegna dei documenti all'Archivio, a norma del disposto dall'articolo 92 della citata legge.

Tutti questi atti saranno eseguiti a spese del notaro dispensato, rimosso o destituito, o dei suoi eredi in caso di morte.

TITOLO III.
Degli atti notarili.

Capo I. — *Della forma degli atti notarili.*

Art. 55. La formola colla quale l'atto notarile deve essere intitolato, secondo la prescrizione dell'art. 43 della legge, sarà unicamente la seguente: « Regnando (*il nome del Re regnante*) per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia ».

Quando l'atto sia spedito in forma esecutiva, la formola da usarsi sarà quella prescritta dal Codice di procedura civile.

Art. 56. Il notaro, oltre l'indicata formola, dovrà in principio dell'atto indicarne la natura, come è prescritto per le copie dall'articolo 64 della legge.

La data dell'atto non potrà indicare che il giorno, il mese, l'anno, il comune e la casa o il luogo in cui l'atto è ricevuto, e, per gli atti di ultima volontà e per quelli designati dal Codice di procedura civile, anche l'ora.

Art. 57. Il notaro deve dirigere egli stesso la compilazione dell'atto dal principio fino alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo spetta di indagare la volontà delle parti e, dopo averne data lettura, chieder loro se lo scritto è conforme alla loro volontà.

Il notaro non potrà commettere ad altri la pubblicazione dell'atto.

La menzione prescritta dal n. 10 dell'articolo 43 della legge deve precedere quella ordinata dal n. 8 dello stesso articolo.

Art. 58. Nel caso in cui l'atto di un notaro sia dichiarato nullo per sentenza della competente Autorità giudiziaria, divenuta irrevocabile, il Consiglio notarile, nel cui distretto risiede il notaro, a seguito della notizia che gliene sarà data dalla stessa Autorità che ha pronunciata la sentenza, provvederà perchè ne sia fatta annotazione in margine dell'atto originale, sia che l'atto si trovi depositato nell'Archivio notarile, sia che si trovi tuttora nelle mani del notaro. Nel caso in cui venga chiesta copia dell'atto dichiarato nullo, l'annotazione, di cui sopra, sarà trascritta anche nella copia.

Capo II. — *Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.*

Art. 59. Fra gli atti che il notaro deve custodire colla dovuta esattezza, ai termini dell'art. 52 della legge, si comprendono eziandio gl'inventari dei beni dei minori, a meno che non si tratti del caso di tutela contemplato dall'articolo 282 del Codice civile.

Art. 60. I repertori indicati nell'art. 53 della legge, sono provveduti in ciascun anno dall'Archivio a termini dell'articolo 15, n. 6°, a richiesta e spesa del notaro, in sufficiente numero di fogli, e conterranno le indicazioni specificate dall'articolo succitato.

Il conservatore dell'Archivio tiene nota in apposito registro del numero dei fogli consegnati e del giorno della loro consegna.

Il notaro, al fine d'ogni anno, deve chiudere il repertorio colla indicazione della data della chiusura, coll'apposizione del sigillo e colla sua firma.

Art. 61. Se, nel corso dell'anno, il notaro riconosce che il numero dei fogli ad esso forniti dall'Archivio non è sufficiente alla registrazione dei suoi atti nel repertorio, deve fare richiesta di un supplemento al conservatore dell'Archivio dal quale gli sarà accordato.

I fogli del supplemento saranno sottoposti alle formalità prescritte dall'art. 54 della legge, e la loro numerazione continuerà quella dei fogli precedenti.

La serie progressiva dei numeri con cui sono segnati gli atti nel repertorio principale, viene continuata nel repertorio suppletivo.

I fogli del repertorio che alla fine dell'anno sapravanzassero al notaro, possono essere adoperati pel repertorio dell'anno successivo, mediante la cancellazione della prima numerazione e sostituzione di una nuova, da eseguirsi l'una e l'altra dal pretore, in conformità dell'art. 54 della legge, con menzione del motivo della cancellazione.

Art. 62. Oltre i repertori, dovrà il notaro tenere il registro particolare per gli atti dei protesti cambiarii prescritto dall'art. 262 del Codice di commercio, nel quale si debbono annotare per intero, giorno per giorno e per ordine di date, i protesti da esso eseguiti.

Il detto registro sarà uguale nelle forme al registro dei reper-

tori e verrà consegnato al notaro dall'Archivio, a spese dello stesso notaro.

Art. 63. Il conservatore dell'Archivio non potrà rilasciare al notaro alcun altro foglio di repertorio o registro di protesti se non si è assicurato, mediante la presentazione dei fogli già somministrati, che essi sono interamente riempiti o prossimi ad esserlo.

Art. 64. La tenuta dei due repertori prescritti pei notari dallo articolo 53 della legge non li dispensa dal tenere lo speciale repertorio loro imposto dall'art. 110 della legge 13 settembre 1874, numero 2076, sul registro.

CAPO III. — *Delle copie, degli estratti e dei certificati.*

Art. 65. Non si potrà render palese un atto di ultima volontà, nè spedirne copia se non viene prodotto l'estratto dell'atto di morte del testatore, rilasciato dall'ufficiale di stato civile competente e debitamente legalizzato, ove occorra, dall'Autorità legittima.

Art. 66. Il notaro che spedisce una prima copia, ne deve in margine dell'atto originale annotare la spedizione, indicando la persona a cui fu rilasciata ed il giorno del rilascio, salvo quanto è disposto per le copie in forma esecutiva dall'art. 557 del Codice di procedura civile.

Art. 67. Il notaro depositario o delegato, a norma dell'art. 60 della legge, deve apporre il proprio sigillo alle copie, agli estratti e ai certificati degli atti di altro notaro che saranno da lui spediti in conformità dell'art. 62.

Art. 68. Il notaro, nell'autenticare le copie di un atto che consti di più fogli, deve aggiungere la dichiarazione che tutti i fogli sono muniti in margine delle firme prescritte dall'articolo 43, num. 11, della legge.

Art. 69. Nel caso di testamento rogato da due notari, di cui nell'articolo 777 del Codice civile e 53 della legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.

CAPO IV. *Degli onorari e delle spese.*

Art. 70. Nel calcolare l'onorario dovuto al notaro, ed il diritto dovuto all'Archivio notarile in ragione del detto onorario, quando questo consiste in un tanto per ogni cento lire sul valore dell'oggetto dell'atto, le frazioni inferiori alle lire cento si computeranno come un centinaio intero, se eccedono le lire cinquanta; nel caso contrario, non ne sarà tenuto conto.

Art. 71. La tassa dovuta al Consiglio notarile per l'esame di idoneità, la quale, a termini dell'articolo 29 della tariffa, deve essere versata nella cassa dell'Archivio, è devoluta a vantaggio dello stesso Archivio.

Art. 72. Nel caso di contestazione intorno all'importare dell'onorario, la parte che deposita in giudizio la somma chiesta dal notaro, ha diritto di ottenere la spedizione della copia dell'atto prima della decisione della controversia.

Art. 73. I notari e i conservatori degli Archivi notarili dovranno spedire gratuitamente le copie e gli estratti richiesti per ragione di servizio dello Stato, eccettochè si tratti di farne uso in giudizi civili nell'interesse di pubbliche Amministrazioni.

(*Continua*)

RETTIFICAZIONE.

Nella stampa delle tabelle pel numero e per la residenza dei notari annesse al Regio decreto 28 novembre p. p., num. 2803 (Serie 2ª), ed inserte nei supplementi della *Gazzetta Ufficiale* del 17 corrente, venne per errore materiale ommesso il comune di S. Damiano Macra, distretto del Collegio notarile di Cuneo. Si avverte pertanto che nelle suddette tabelle deve ritenersi compreso il comune di S. Damiano Macra con due posti di notaro, e che per conseguenza i totali parziali e generali vanno rettificati come segue:

Distretto del Collegio notarile di Cuneo; comuni 28 con notari 47.

Riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Torino; comuni 373 con notari 600.

Riepilogo generale; comuni 3905 con notari 6324.

NOMINE E PROMOZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Marina, ha fatte le seguenti disposizioni:*

Con RR. decreti 28 novembre 1875:

Pepi comm. Roberto, capitano di vascello di 1ª classe nello stato maggiore generale della R. marina, collocato a riposo per anzianità di servizio;

Pironti Gennaro, sottotenente di vascello id., dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Bisleri Luigi, id. in aspettativa, id. id.

Con RR. decreti 5 dicembre 1875:

Di Brocchetti comm. Enrico, viceammiraglio nello stato maggiore generale della R. marina, nominato presidente del Consiglio Superiore di Marina;

De Viry conte Eugenio, id. id., nominato comandante in capo la squadra permanente;

Del Carretto comm. Evaristo, contrammiraglio id., nominato comandante in capo del 2° dipartimento marittimo;

Buglione di Monale comm. Luigi, id. id., nominato membro del Consiglio Superiore di Marina;

Acton comm. Guglielmo, id. id., nominato comandante in capo del 3° dipartimento marittimo;

Galleani di S. Ambrogio cav. Carlo, luogotenente di vascello di 1ª classe id., promosso al grado di capitano di fregata di 2ª classe;

Zino Enrico, Incoronato Edoardo, Acton Francesco, Bonamico Domenico, Gavotti Francesco, Salvati Ferdinando, De Gregorio Alessandro, D'Agliano Enrico e Papa di Costigliole Giuseppe, sottotenenti di vascello id., promossi al grado di luogotenente di vascello di 2ª classe;

Valentino Francesco, medico di corvetta di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, annullata e considerata come non avvenuta la sua nomina a medico di corvetta di 2ª classe seguita con R. decreto 11 ottobre 1875.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Nella ricorrenza della fine dell'anno solendosi spedire per mezzo della Posta una grandissima quantità di biglietti di visita, si rammenta al pubblico che per aver corso colla francatura di 2 centesimi i biglietti di visita debbono essere posti *sotto fascia* oppure entro *buste non chiuse*, non essendo ammesse le buste suggellate ancorchè abbiano gli angoli tagliati, e non debbono contenere alcuna indicazione manoscritta.

Possono però essere spediti biglietti scritti a mano interamente od anche in parte, purchè non contengano altre indicazioni che il nome, cognome, titoli, qualità e domicilio.

Si avverte pure che in conseguenza del trattato della Unione Generale delle Poste anche i biglietti di visita per l'estero si possono ora spedire *sotto fascia* o entro *buste non suggellate*, fatta eccezione però per quelli diretti in Francia fino a tutto il cadente anno, i quali non sono ammessi che *sotto fascia*.

Firenze, il 14 dicembre 1875.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè:

1ª N. 519195 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 123895 della soppressa Direzione di Torino), per lire 145, al nome di *Brocchiero* Lucia, vedova, nata Musso, fu Giuseppe, domiciliata in Dronero (Cuneo);

2ª N. 429781 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 34481 della soppressa Direzione di Torino), per lire 100, al nome di *Brocchiero* Giovanni fu Martino, domiciliato in Dronero (Cuneo),

sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Brochiero* Lucia, vedova, nata Musso, fu Giuseppe, domiciliata in Dronero (Cuneo), e a *Brochiero* Giovanni fu Martino, domiciliato in Dronero (Cuneo), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 13 dicembre 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI FIRENZE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 10 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 166, nel comune di Bologna, prov. di Bologna, coll'aggio lordo medio annuale di lire 5208 28.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, serie 2ª, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 17 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
MARINUZZI.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 7 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 262, nel comune di Marcianise, prov. di Caserta, con l'aggio lordo medio annuale di lire 1902 40.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Real decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª).

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 13 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
G. MILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 9 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 42, nel comune di Verona, prov. di Verona, con l'aggio lordo medio annuale di lire 5717 55.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col Regio decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 14 dicembre 1875.

Il Direttore Compartimentale
L. D. GOBBATO.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

A cominciare dal 1° gennaio 1876 la Francia entrerà a far parte dell'Unione generale delle Poste, istituita col trattato di Berna del 9 ottobre 1874.

In dipendenza di questo fatto, con decreto Reale del 28 novembre scorso, la tassa delle lettere francate in Italia per la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Gran Bretagna via di Francia, e la Grecia coi postali francesi, sarà, come verso gli altri Stati della Unione postale, ridotta dal 1° gennaio suddetto a 30 centesimi il porto di 15 grammi.

Sarà del pari ridotta a 30 centesimi il porto di 15 grammi la tassa delle lettere francate per l'Egitto, pel Montenegro, stato ammesso all'Unione, per Tunisi e per Tripoli di Barberia.

La francatura delle cartoline semplici per i suddetti paesi è stabilita a 15 centesimi.

È ammessa la spedizione di cartoline con risposta pagata dall'Italia per Alessandria d'Egitto, Tunisi e Tripoli di Barberia, al prezzo di 20 centesimi.

La tassa da riscuotersi sulle lettere non franche, provenienti dai paesi stessi, è stabilita a 60 centesimi il porto di 15 grammi.

In questa circostanza vien pure ridotta a 5 centesimi il porto di 50 grammi la francatura delle carte manoscritte, dei campioni di merci e delle stampe di ogni genere per tutti gli Stati dell'Unione generale delle Poste (eccetto gli Stati Uniti), per Tunisi e per Tripoli di Barberia.

La francatura di tali oggetti a destino degli Stati Uniti è stabilita a 8 centesimi il porto di 50 grammi.

Viene infine ridotta a 50 centesimi per porto di 15 grammi la francatura delle lettere, ed a 10 centesimi per porto di 50 grammi la francatura delle carte d'affari, dei campioni e delle stampe a destino dell'Uruguay e della Repubblica Argentina, trasportate coi piroscafi postali italiani; alle corrispondenze di là provenienti e pur recate in Italia coi piroscafi postali nazionali sarà imposta la tassa di 1 lira per porto di 15 grammi, se lettere, e di 20 centesimi per porto di 50 grammi, se carte manoscritte, campioni e stampe.

1° Dicembre 1875.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *National Zeitung* di Berlino prima e poi il *Times* di Londra e la *Kölnische Zeitung* hanno annunziato che la can-

celléria austro-ungarica hà spedito a Parigi, Londra e Roma il progetto di pacificazione ch'essa ha compilato, di concerto coi gabinetti di Berlino e Pietroburgo, per le provincie turche della penisola dei Balcani. Il corrispondente berlinese dell'*Indépendance Belge*, sulla fede di notizie pervenutegli da Vienna, confermando il fatto, aggiunge che il programma delle tre Corti imperiali contiene la domanda espressa di garanzia per l'attuazione delle riforme promesse dal Sultano alla Bosnia ed all'Erzegovina. La principale di queste garanzie consisterebbe in ciò, che l'attuazione delle riforme dovrebbe esser posta sotto il sindacato permanente di tutti i rappresentanti delle grandi potenze accreditate presso la Sublime Porta.

Relativamente a queste notizie date da organi tanto autorevoli crediamo dover aggiungere che un telegramma da Berlino della *Neue Freie Presse* non solo le mette in dubbio, ma sostiene che i progetti delle potenze del Nord non furono ancora comunicati agli altri gabinetti, e che nulla di definitivo fu ancora stabilito riguardo alla nota relativa.

Frattanto il ministro degli esteri della Sublime Porta, Rascid Pascià, ha comunicato l'iradè del Sultano ai governi europei ed ha spedito in pari tempo un dispaccio circolare ai rappresentanti della Porta, che per la forma e la sostanza va noverata, secondo la *Neue Freie Presse* di Vienna, fra i più importanti documenti che siano stati emanati dalla Porta dopo la morte di Aalì Pascià, Il ministro annunzia con questa circolare che le riforme promesse verranno attivate, esprime la speranza che i governi esteri sapranno apprezzarle, e dichiara che il governo del Sultano non ha desiderio più ardente di quello di vedere le infelici popolazioni dell'Erzegovina ritornare tosto all'obbedienza per poter subito fruire delle riforme loro concesse dalla grazia del Gransignore.

Scrivono da Ragusa all'ufficiosa *Politische Correspondenz* di Vienna che la Porta si dà ogni premura per pacificare le provincie insorte. Server pascià ha istituito a Mostar una specie di cancelleria diplomatica ed è riuscito a mettersi in comunicazione coi più ragguardevoli cristiani. Per destare della confidenza ha promosso parecchi di questi ultimi a cospicue cariche, e fra altri ha nominato Mijat Radovich caimacan di Nevesinje e Sirna Margel mudir di Gabella. La *Politische Correspondenz* osserva che con una politica siffatta, operando nel senso dell'iradè delle riforme, si otterranno molto maggiori successi che ricorrendo alla repressione militare.

Dopo undici squittinii la nomina dei 75 senatori inamovibili fu finalmente compiuta dall'Assemblea francese.

A battaglia finita il *Journal des Débats* dichiara che se i suoi amici e la sinistra hanno stravinto, ciò avvenne per la impossibilità in cui essi si trovarono di accomodarsi e di accordarsi in un qualunque modo col centro destro il quale, senza alcuna specie di scrupolo, esigeva tutto per sè. " Gli uomini del centro destro, gli amici del *Français*, scrivono i *Débats*, sono stati schiacciati; essi hanno tutto perduto, fino il diritto di attaccare i vincitori, poichè quelle alleanze che ora pretendono di considerare siccome svergognate, essi non risparmiarono alcuno sforzo per ottenerle.

" Ma se il centro destro, o per dir meglio una parte del centro destro ha subita la più sanguinosa disfatta, non è in alcun modo giusto il dire che chi vinse furono soltanto i radicali e che noi camminiamo sulla via di una nuova crisi politica e sociale.

" Si consulti la statistica che abbiamo pubblicata. A fianco di otto senatori appartenenti all'estrema sinistra, se ne trovano quattordici scelti fra i più moderati della sinistra repubblicana, ventitrè del centro sinistro, dieci dell'estrema destra, sei del gruppo Lavergne, cinque del centro destro ed otto altri senatori che non appartengono ad alcuna riunione parlamentare. In altri termini, di fronte ad otto senatori, ai quali può darsi il nome di radicali, ve ne sono sessantasette che appartengono ad opinioni diverse, ma tutte opposte a quelle dei repubblicani avanzati.

" Se questo risultato non è tutto quel meglio che noi desideravamo, ripetiamo però che esso ci sembra assai buono e che soltanto la mala fede o la ingenuità possono allarmarsene. La grande maggioranza degli eletti riunisce delle garanzie conservatrici, almeno pari a quelle che si sarebbero avute, posto che il centro destro avesse esso ottenuta la vittoria ".

Abbiamo fatto cenno a suo tempo delle proposte fatte dal governo della Danimarca relativamente ai crediti necessarii per accrescere la difesa del paese. Queste proposte che già vennero respinte da altre due diete, furono oggetto di questi giorni di animate discussioni nella dieta attuale e tale fu l'opposizione che si mosse contro le medesime che il ministro della guerra ha creduto dover prendere la parola per dichiarare che potrebbero succedere dei fatti per i quali ogni altra cosa dovrebbe essere posposta agli interessi della difesa del paese. " Che gioverebbe, disse il ministro, che il popolo fosse ricco e colto se il paese dovesse piegare sotto il giogo della dominazione straniera? Se nessuna grande potenza volesse assistere la Danimarca nel caso che fosse aggredita da un nemico superiore di forze, essa cadrebbe certamente, ma data questa premessa ogni sistema di difesa sarebbe inutile, mentre quando si potesse fare assegnamento sopra un soccorso estero, la Danimarca potrebbe affermare di esistere finchè la sua bandiera sventolasse nella Zelanda. Si è voluto citare l'esempio degli Stati neutrali, ma si è dimenticato che la loro neutralità serve solo agli interessi delle grandi potenze. Ora ogni tentativo di far dichiarare la Danimarca un paese neutrale tornerebbe vano, ed il paese verrebbe messo in una posizione scabrosa ". Le parole del ministro non valsero però a scuotere gli animi dei deputati ed è assai probabile che le proposte governative verranno respinte.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Napoli, 24. — Le condizioni del Vesuvio sono come ieri. Il prof. Palmieri è ritornato dall'Osservatorio vesuviano.

Parigi, 24. — La Gueronnière, ex-ambasciatore a Costantinopoli, è morto.

La relazione del deputato Paris fissa le elezioni dei senatori pel 30 gennaio, e quelle dei deputati pel 20 febbraio.

Calcutta, 23. — Il principe di Galles è arrivato e fu ricevuto splendidamente.

Londra, 24. — Il *Times* ha da Vienna, 23: Una nota che contiene il progetto di pacificazione stabilito fra i tre imperi sta per essere inviata a Parigi, a Londra e a Roma, invitando questi gabinetti ad appoggiare il progetto.

Havre, 24. — La *Ville de Brest* è giunta, proveniente da Queenstown, coi viaggiatori dell'*Amérique*.

San Sebastiano, 23. — In seguito ad un combattimento alla frontiera, molti proiettili caddero sul territorio francese. Una donna fu uccisa nel villaggio francese di Biriaton.

Berna, 24. — Il Consiglio nazionale respinse la Convenzione conchiusa colla Francia, relativa allo scambio degli atti dello stato civile.

La sessione del Consiglio fu chiusa questa mattina.

Penang, 24. — Un rapporto del generale Colborne dice che Kinta fu presa senza perdite. Ismail col Marajà Lela fuggirono a Palane.

Versailles, 24. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* Si termina la discussione delle circoscrizioni elettorali ed incominciasi a discutere la legge sulla stampa e sulla levata dello stato d'assedio.

Alberto Grévy, relatore della Commissione, propone di separare le due quistioni; egli respinge la legge sulla stampa e domanda che lo stato d'assedio sia tolto in tutta la Francia.

Buffet difende la legge sulla stampa; dimostra la necessità di mantenere lo stato d'assedio nelle grandi città; fa appello all'unione dei conservatori nelle elezioni contro i programmi anti-sociali; dice che bisogna che gli elettori nominino uomini disposti a sostenere con Mac-Mahon la politica dell'ordine e della conservazione sociale; soggiunge che Mac-Mahon non sarà mai un docile istrumento delle passioni radicali.

Laboulaye rimprovera a Buffet di parlare del maresciallo senza fare cenno della Repubblica e dice: « Noi vogliamo il maresciallo colla Repubblica ». Laboulaye combatte quindi il progetto sulla stampa.

Dufaure difende questo progetto; prega l'Assemblea di non disarmare il governo durante il periodo elettorale e di non separare la levata dello stato d'assedio dal progetto sulla stampa, il quale ha lo scopo di assicurare una piena libertà per le elezioni.

Dopo un discorso di Louis Blanc, il quale combatte lungamente la legge sulla stampa, l'Assemblea decide con 376 voti contro 303 che la legge sulla stampa non debba essere separata dalla questione dello stato d'assedio.

Girgenti, 24. — Il brigante Vajana, uno dei due capi della banda formatasi in questo circondario da alquanti mesi, è stato arrestato questa sera nell'abitato di Raffadale.

Parigi, 25. — Il maresciallo Mac-Mahon scrisse a Buffet una lettera in occasione del discorso pronunciato da Buffet dinanzi alla Camera. Il maresciallo si congratula con Buffet per avere così chiaramente definito i veri conservatori, ai quali il governo fa appello, e che, preoccupandosi esclusivamente degli interessi della Francia, manterranno l'unione nelle nuove Camere. Il maresciallo esprime la fiducia che la maggioranza degli elettori comprenderà questi sentimenti e vi si associerà.

Londra, 25. — Un telegramma del *Times* dice che sono sorte nuove difficoltà tra l'America e la Spagna. Quest'ultima avrebbe violato la neutralità, arruolando in America alcuni italiani per Cuba.

L'ex-senatore Twed sarebbe stato riconosciuto all'Avana, ove, dicesi, sarebbe arrivato martedì scorso.

Berlino, 26. — Il direttore generale delle poste Stephan è stato nominato mastro generale delle poste, il consigliere Wiebe direttore dell'ufficio generale delle poste, e il consigliere Budda direttore dell'ufficio generale dei telegrafi.

Parigi, 26. — Thiers ha accettato la candidatura pel Senato per Belfort, rifiutando per tutti gli altri dipartimenti.

Cairo, 26. — Hassan, figlio del vicerè, è partito ieri per l'Abissinia.

Barcellona, 26. — Un incendio ha distrutto il palazzo reale.

NOTIZIE DIVERSE

Notizie del Vesuvio. — Ieri, scrive il *Giornale di Napoli* del 25, il professore Palmieri pubblicò il seguente bollettino sulla minacciata eruzione vesuviana:

« La nuova bocca si mantiene con la sua modesta e silenziosa attività. Coloro che ascendono sul cono pel solito sentiere non giungono a discernere il chiarore del fuoco interno di questa bocca, per la gran copia di fumo che loro si para davanti.

« Noi dell'Osservatorio teniamo altro cammino: ascendiamo dal lato di N. O. e scendiamo addirittura nell'ampio cratere del 1872, accostandoci senza pericolo, almeno per ora, fin sull'orlo della nuova bocca, la quale, per alcune prove fatte dall'alunno dell'Osservatorio signor Bracale, risulterebbe di una profondità di oltre 300 metri.

« Se la lava che ora splende nel fondo di questo baratro giungerà ad elevarsi fino all'orlo del medesimo, dopo di aver riempito il fondo del vecchio cratere, si verserà sul cono per la parte dove ora noi entriamo. Lo sforzo dovrà essere allora di circa 100 atmosfere, al quale se in qualche punto le pareti del cono non resistessero, si avrebbe l'uscita della lava dai fianchi o dalla base del cono come tante volte è intervenuto: *non solum per craterem, sed per ima montis latera.*

« Gli apparecchi sismici dell'Osservatorio, salvo piccole variazioni, conservano la medesima attività, la quale sebbene sia moderata, pure sembra superiore a quella che corrisponder dovrebbe alla quasi mancanza di dinamismo nel cratere ».

Premio scientifico. — Il *Nord* del 23 annunzia che la Reale Accademia delle scienze di Londra conferì testè al signor Le Verrier, membro dell'Istituto e direttore dell'Osservatorio di Parigi, una gran medaglia d'oro per le sue scoperte astronomiche.

Una città distrutta. — La città di Arecivo (Porto-Rico), scrive il *Journal Officiel* del 23, è stata distrutta da un terremoto che atterrò tutti i fabbricati, meno due chiese e sei case.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 24 dicembre 1875 (ore 15 55).

Cielo generalmente coperto, nebbioso in alcuni paesi dell'Italia centrale. Venti leggeri e mare tranquillo. Barometro leggermente oscillante. Pressione media 770 mm. Vento di sud-ovest da forte a impetuoso nel nord dell'Inghilterra. È probabile che le condizioni meteorologiche si mantengano quasi identiche a quelle dei giorni precedenti.

Firenze, 25 dicembre 1875 (ore 14 25).

Barometro disceso di 2 a 3 mm. in tutta Italia ove le pressioni oscillano fra 767 e 772 mm. Cielo generalmente coperto o nuvoloso. Venti deboli di nord-ovest e di nord-est con mare tranquillo. Forti pressioni anche in Francia, in Germania, in Austria, in Turchia e su tutto il Mediterraneo. Tempo vario ma in generale assai buono.

Firenze, 26 dicembre 1875 (ore 15 35).

Cielo coperto in gran parte dell'Italia meridionale; sereno altrove. Venti forti e mare mosso soltanto sul basso Adriatico e all'ovest della Sicilia. Calma lungo il rimanente delle coste italiane. Barometro sceso da 2 a 5 mm. Probabile dominio di venti fra ponente e greco. Tempo vario con parziali turbamenti.

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 dicembre 1875, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via de' Lucchesi.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 27 dicembre 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1876	—	—	77 40	77 35	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 20
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 10
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 45
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	1° luglio 1875	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1400 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	482 —	481 —	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	394 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° luglio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° luglio 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	524 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 10	107 —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 —	26 98	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 58
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1876: 77 35 cont.

Banca Generale 481 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

(2ª *pubblicazione*)

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

AVVISO.

Vendita di materiali metallici fuori d'uso.

La Società delle Ferrovie dell'Alta Italia pone in vendita, per aggiudicazione mediante gara, i seguenti materiali metallici fuori d'uso, depositati nei magazzini del Servizio della Trazione e del Materiale in Torino, Milano e Verona.

Acciaio vecchio in lime, ecc. . . . . Chil. 16,000
Bronzo in tornitura, limatura e da rifondere . . . . " 16,000
Cerchi di ferro . . . . " 24,000
Cerchi di acciaio . . . . " 45,000
Ferro vecchio in lamerino, gratelle, ecc. . . . . " 242,000
Ghisa da rifondere. . . . . " 64,000
Ottone id. . . . . " 48,000
Rame id. . . . . " 30,000
Zinco, latta, tubi bollitori, binde, stacci in sorte, ecc., quantità diverse.

I materiali suddetti possono essere visitati nei magazzini ove sono depositati.

Qualunque persona o Ditta potrà presentare un'offerta a condizione che abbia previamente versata all'Amministrazione una cauzione in valuta legale corrispondente al decimo del valore dei materiali per cui offre, se esso valore non eccede L. 5000, ed al ventesimo se è superiore a tale somma.

Le offerte dovranno essere spedite all'indirizzo della *Direzione Generale delle Ferrovie dell'Alta Italia* in *Milano*, in piego suggellato, portante la dicitura *Sottomissione per l'acquisto di materiali metallici fuori d'uso;* esse dovranno pervenirle non più tardi del giorno 5 gennaio p. v. Le schede d'offerta saranno dissuggellate il giorno 7 dello stesso mese.

I materiali aggiudicati dovranno essere asportati nel termine di 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione. Il loro pagamento dovrà eseguirsi in contanti all'atto del ritiro.

Le condizioni alle quali saranno accettate le sottomissioni per l'acquisto di detti materiali, nonchè il dettaglio della qualità e quantità dei medesimi e dei lotti in cui sono ripartiti, risultano da appositi stampati che vengono distribuiti, a chi ne faccia richiesta, dalle stazioni di Torino, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia e Firenze e dai magazzini sopra citati.

Milano, 16 dicembre 1875.

6859 LA DIREZIONE GENERALE.

Società Anonima Italiana

PER ACQUISTO E VENDITA DI BENI IMMOBILI

(Compagnia Fondiaria Italiana)

Si prevengono i signori azionisti che i cuponi del 2° semestre 1875 in lire 6 50 per le azioni dal n° 1 al 40000 ed in lire 6 20 per quelle dal n° 40001 in avanti, saranno pagati a datare dal 1° gennaio p. v.:

A Roma, presso la Compagnia Fondiaria Italiana, via Banco S. Spirito, 12
" **Firenze**, idem idem via dei Fossi, 4.
" **Torino**, presso la Banca di Torino.
" **Id.** presso i signori U. Geisser e C.
" **Milano**, presso i signori Vogel e C.
" **Napoli**, presso la Banca Napoletana.
" **Genova**, presso la Banca Italo-Svizzera.
" **Venezia**, pressso la Banca di Credito Veneto.

Roma, lì 26 dicembre 1875.

6927 **La Direzione.**

MUNICIPIO DI BISCEGLIE

2° Avviso d'Asta.

Si fa noto, che nell'incanto tenutosi stamane 24 andante dicembre, l'appalto per la riscossione del dazio consumo sulle farine, crusca e cruschello disgiunti dalla farina è stato provvisoriamente aggiudicato al sig. Azzella Lorenzo fu Giacomo per l'annua somma di lire 72,100 pel biennio dal 1° gennaio 1876 al 31 dicembre 1877.

Il termine utile pel miglioramento di ventesimo scade alle ore 12 meridiane del giorno 30 corrente dicembre, stante la decretata abbreviazione dei termini.

Si rende anche noto, che stante la prima deserzione d'asta per l'appalto del dazio sul vino, aceto, ecc., si procederà ai secondi incanti alle ore 10 antimeridiane del giorno 30 corrente dicembre nel palazzo di città, e l'aggiudicazione seguirà qualunque sia il numero dei concorrenti.

Le condizioni sono quelle riportate nel primo avviso d'asta del 18 dicembre 1875, visibili in questa segreteria municipale nelle ore d'ufficio.

Bisceglie, 24 dicembre 1875.

Visto — *Il Sindaco ff.*: F. VENTURA.

6952 *Il Segretario Municipale*: M. di Liddo.

BANCA ROMANA

In seguito di risoluzione consigliare adottata nella seduta del di 21 corrente dicembre, si fa noto agli azionisti della Banca Romana, che cominciando dal giorno 5 gennaio si farà luogo al pagamento del 2° acconto del dividendo del corrente anno.

Roma, 22 dicembre 1875.

6925 *Il Governatore:* GIUSEPPE GUERRINI.

SOCIETÀ DELLE CARTIERE MERIDIONALI

I signori azionisti della Società delle Cartiere Meridionali sono prevenuti che a datare dal 3 gennaio 1876 saranno pagati presso la Banca Napoletana i *coupons* N. 7 interessi del 2° semestre 1875 in lire italiane 5 25 per azione.

6910 La Direzione Generale.

MUNICIPIO DI BAIANO

Avviso d'Asta.

Si rende di pubblica ragione che essendo andate deserte la 1ª e 2ª candele a per la vendita dei legnami dell'8ª sezione del bosco comunale Arciano, ed essere, giusta la perizia, ammontata a L. 40,762 20, ed essendo stata prodotta offerta dai signori Benedetto ed Andrea Boccieri nella cifra di L. 31,500, gli incanti si apriranno il mattino di giovedì 6 dell'entrante mese di gennaio, alle ore 9 ant., nella sala del municipio di Baiano, innanzi al sindaco, o chi per esso, sulle basi del capitolato e dei precedenti manifesti.

Chiunque vuol concorrere dovrà presentarsi in detto giorno, ora e luogo accompagnato da un garante solidale e dovrà sottoporsi a tutti i patti dell'enunziato capitolato.

Il termine utile (fatali) abbreviato per produrre offerta di ventesimo scadrà a mezzodì del giorno 11 detto mese, qual termine elasso non saranno ricevute più offerte.

Dato in Baiano, addì 21 dicembre 1875.

L'Assessore Anziano: L. BELLOFATTO.

6917 *Pel Segretario*: Stefano Foglia Vicesegretario.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN TORINO

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, N. 5852, si notifica che l'appalto per la provvista di

4500 *quintali di frumento nostrale pel panificio militare di Torino*,

di cui nell'avviso d'asta del 14 dicembre 1875, N. 37 d'ordine, fu in incanto d'oggi deliberato al prezzo di lire 28,89 per cadun quintale.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo sopraindicato, scade alle ore 3 pom. (tempo medio di Roma) del giorno 27 dicembre corrente, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto di lire 200 per ciascun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

Torino, addì 22 dicembre 1875.

Per detta Direzione di Commissariato Militare

6934 *Il Capitano Commissario*: COSTA.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETA' ANONIMA 6873

DELLE FERROVIE DEL MONFERRATO

Dodicesima Estrazione

per l'ammortizzazione delle 2932 Obbligazioni emesse dai varii comuni interessati nella costruzione delle ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.

TABELLA per ordine progressivo delle 105 *Obbligazioni estratte in seduta pubblica il* 21 *dicembre* 1875

9	229	437	768	973	1166	1454	1880	2361	2783
36	236	486	813	992	1181	1483	1911	2455	2810
40	243	549	814	1004	1182	1535	1957	2530	2835
54	247	564	815	1009	1190	1543	1983	2535	2886
110	252	592	922	1038	1213	1625	1986	2543	2893
118	259	594	942	1082	1252	1628	2010	2661	2901
140	272	619	964	1085	1263	1728	2022	2684	
163	336	645	965	1111	1282	1735	2076	2693	
176	350	678	966	1121	1301	1823	2253	2736	
183	409	686	968	1133	1372	1852	2321	2744	
187	414	744	972	1164	1429	1854	2352	2765	

Le suddette Obbligazioni cessano di fruttare col 31 dicembre corrente ed al 2 gennaio successivo avrà luogo il rimborso in L. it 500, mediante il ritiro di esse corredate dei vaglia non scaduti presso i signori U. Geisser e C. di Torino.

Torino, 21 dicembre 1875.

Obbligazioni precedentemente estratte e non ancora rimborsate

161, 162, 658, 947.

(3ª *pubblicazione*)

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

Il signor Morelli avv. Vittorio, allegando lo smarrimento della ricevuta rilasciata da questa Intendenza il 16 giugno 1875, portante il num. 5108 di posizione, tendente ad ottenere il tramutamento al portatore del certificato del consolidato 5 per 0[0], num. 73572, della rendita di lire 205, con godimento dal 1° gennaio 1875; a senso dell'art. num. 334 del regolamento pel Debito Pubblico, num. 5942 in data 8 ottobre 1870, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni dieci dopo la terza pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, quest'Intendenza effettuerà la consegna dei nuovi titoli al portatore al richiedente signor avv. Vittorio Morelli, domiciliato a Torino.

Torino, 30 novembre 1875.

6394 L'INTENDENTE.

Direzione di Commissariato Militare di Verona

AVVISO D'ASTA (N. 57).

Si avverte che nel giorno 3 gennaio 1876, all'una pomeridiana, avrà luogo presso questa Direzione, via Campo Fiore, num. 8, piano 1°, avanti il signor direttore, un pubblico incanto mediante partiti segreti per la provvista di grano nostrale per l'ordinario servizio dei panifici militari come infra:

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadaun lotto	Rate di lotto	Somma per cauzione di cadun lotto	Tempo utile per le consegne
	Qualità	Quantità totale Quintali		Quintali			
Verona	Nostrale	3000	30	100	3	200	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna.
Brescia	Id.	2000	20	100	3	200	

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto a giorni sei il tempo utile per la preventiva pubblicazione degli avvisi d'asta.

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1875, del peso non minore di chilogr. 75 all'ettolitro e per la qualità ed essenza conforme al campione esistente presso questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, avvertendo però di specificare sulle stesse la località alla quale si riferisce la provvista.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nella propria offerta segreta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o almeno pari a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, sono fissati a cinque giorni decorribili dalle due pomeridiane del giorno del deliberamento (*tempo medio di Roma*).

I partiti dovranno essere presentati in carta filigranata col bollo da lire una ed in piego suggellato. Cominciate le operazioni d'asta per la provvista di grano per una località, non saranno ulteriormente accettate offerte sebbene si riferiscano ad altra località.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma di lire duecento per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Direzioni o Sezioni di Commissariato militare sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e consti dell'effettuato deposito. Le offerte per telegramma non sono ammesse.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

La tassa di registro nonchè le spese tutte ed i diritti relativi agli incanti ed alla stipulazione del contratto saranno a carico del deliberatario, secondo che prescrive il vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Verona, 24 dicembre 1875.

Per detta Direzione

6933 *Il Tenente Commissario:* CHERUBINI.

NOTA.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 17 novembre 1875 del tribunale civile e correzionale di Casale, emanato sull'istanza di Poncini Flaminia vedova del capitano Pietro Lusona, residente in Casale, fu autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione del certificato inscritto a favore di Lusona Pietro fu Mario, domiciliato a Torino, a lui intestato, avente il numero 569768, in data 4 aprile 1875, della rendita di lire 355, in capo ed in nome di essa Flaminia Poncini vedova del capitano Pietro Lusona, figlia del fu avv. Luigi, domiciliata in Casale.

Tanto si notifica per gli effetti di legge.

Casale, il 13 dicembre 1875.

6703 GIORDANO proc.

AVVISO. 6951

Antonio Federici creditore dei coniugi Pietro e Chiara Carosi fece precetto pel pagamento di lire 1239 29, minacciando di porre in subasta il secondo piano della casa in Roma, via Porta Leone, n. 5, composto di una cucina, due camere ed una soffitta, giusta i suoi noti confini, ecc., e richiese l'eccellentissimo signor presidente del tribunale civile di Roma per la nomina di un perito onde elevare la stima per procedersi alla vendita, ecc.

GIULIO CESARE dott. CARBONI proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Lecco, sopra istanza di Melesi Maria, di Cortabbio, provincia di Como, ammessa all'esenzione da bolli e tasse con decreto 17 dicembre 1874, num. 92, della Commissione presso il tribunale stesso, con sua sentenza 1° ottobre 1875 ha dichiarato l'assenza di Barulfaldi Gregorio fu Bartolomeo, nativo di Cortabbio e marito della istante, ordinando la pubblicazione e notificazione a sensi dell'articolo 23 del Codice civile.

6135 Dott. TORRI CESARE proc.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Avviso d'Asta definitiva a termini abbreviati.

Avutasi oggi la miglioria di lire 5 50 per ogni cento lire sulla somma di lire 14,185 50, così ridotta in seguito alla delibera provvisoria fatta nel giorno 9 corrente, giusta l'avviso per la miglioria in data 9 stesso, n. 2543, si terrà nel giorno di giovedì 30 dicembre corrente, alle ore 12 meridiane, e col metodo dell'estinzione delle candele vergini, in questo ufficio di segreteria, l'asta definitiva per l'appalto delle forniture occorrenti alla manutenzione della strada provinciale Mantova-Ostiglia, della lunghezza di chilometri 31 085, e ciò sotto l'osservanza delle condizioni indicate nei capitoli d'appalto.

L'appalto sarà duraturo per anni nove decorribili dal 1° gennaio 1876 al 31 dicembre 1884.

L'asta sarà aperta in base al prezzo annuale di lire 13,405 30 (tredicimila quattrocentocinque e centesimi trenta) pel ribasso di un tanto per cento e sotto l'osservanza dei capitoli predetti, non che delle norme tracciate dal regolamento di Contabilità generale 4 settembre 1870, n. 5852.

Nessuno sarà ammesso all'asta se non previo il deposito di lire 1400 (millequattrocento) in valuta legale, deposito che sarà trattenuto al solo aggiudicatario.

Il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire 5000 (cinquemila) che potrà essere fatta in valuta legale od in cartelle del Debito Pubblico al corso di Borsa o con cauzione fondiaria.

La descrizione della strada ed il capitolato d'appalto sono ostensibili nelle ore d'ufficio presso l'ufficio di spedizione della Deputazione provinciale.

Mantova, 24 dicembre 1875.

6942 *Il Segretario Capo:* DAL COLLE.

MUNICIPIO DI MATERA

Avviso d'Asta.

Nel giorno 31 volgente, alle ore 11 a. m., nel vestibolo del palazzo municipale ed innanzi al sindaco, o chi per esso, si procederà col metodo della candela ad un nuovo incanto pel subappalto di tutti i dazi di consumo governativi e comunali pel quinquennio 1876-1880.

L'asta sarà aperta sul prezzo annuo di lire 90,000 00, offerto da Vincenzo Salvatore fu Giuseppe. Sarà ammesso alla licita colui che presenterà solvibile e solidale fideiussione, e che avrà depositato lire 1500 00 occorrenti per gli atti relativi. I fatali spireranno alle ore 11 a. m. del giorno 11 p. v. gennaio. Il capitolato colla tariffa è visibile in questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Matera, 22 dicembre 1875.

6937 *Il Segretario:* F. PADOVANI.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Ariano di Puglia con decreto dei 17 novembre 1875 ha disposto che la Direzione del Debito Pubblico cancelli l'annotazione del vincolo a pro del Governo che trovasi apposto all'annua rendita di lire quaranta iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del fu notaro Languzzi Vincenzo giusta il certificato n. 19590, e che inoltre il certificato medesimo sia tramutato in cartelle al portatore da consegnarsi a Languzzi Fedele fu Pietro di Orsara per cessione fattane a costui da Giovanni Languzzi unico erede del defunto titolare Vincenzo. 6630

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.
Tramutamento di rendita nominativa.
(2ª *pubblicazione*)

A senso e per tutti gli effetti di legge si fa noto che il tribunale civile di questa città, sezione 5ª, con decreto del 18 novembre 1875 e previo ricorso della intestataria sig.ª Piperno Perla in Finzi, nonchè della usufruttuaria signora Piperno Ester, ha autorizzato il signor direttore del Debito Pubblico a render libera al portatore la cartella di rendita italiana di lire 165 00 certificato numero 53,583, reg. num. 69215, con l'assegno provvisorio num. 6220, reg. 69,215, della rendita di L. 2 97.

6721 Il procuratore AMEDEO PIPERNO.

REGIA PRETURA DI ORTE.
Avviso.

Il cancelliere della Regia pretura suddetta ottemperando al disposto dell'art 981 del Codice civile, fa noto che il signor pretore di detto mandamento di Orte con decreto 22 dicembre 1875 deputava in curatore all'eredità giacente del defunto signor Mariani Domenico, di Orte, il signor Giocondo De Angelis, possidente, domiciliato in Orte.

Dalla cancelleria di Orte, li 22 dicembre 1875.

6905 Il canc. L. PETRIGLIA.

N° 107.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

L'incanto tenutosi il 22 dicembre corrente essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di mercoledì 12 gennaio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del tronco della strada nazionale Cassia, scorrente in provincia di Roma, compreso fra la Gabelletta di Monterosi e la porta Romana di Ronciglione, della lunghezza di metri 12,915 60, *per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 11,252.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 24 marzo 1875, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 17 novembre u. s., visibili assieme alle altre carte del progetto nell'ufficio Contratti di questo Ministero.

La manutenzione comincierà dal primo aprile 1876 e continuerà fino al 31 marzo 1885.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 1500.

La cauzione definitiva è fissata a lire 400 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 dicembre 1875.

Per detto Ministero

6901 A. VERARDI Caposezione.

Società delle Strade Ferrate DEL SUD DELL'AUSTRIA E DELL'ALTA ITALIA

AVVISO.

I signori azionisti sono prevenuti che essi sono convocati in Assemblea generale straordinaria giovedì 27 gennaio p. v. 1876, alle ore tre e mezza pom., a Parigi, nella sala Lemardelay, contrada Richelieu, 100, per approvare, se sarà trovato del caso, la convenzione conclusa a Basilea il 17 novembre 1875 tra il Governo italiano e la Società per la cessione allo Stato delle ferrovie situate sul territorio italiano.

L'Assemblea straordinaria si comporrà di tutti gli azionisti proprietari di 40 azioni almeno, le quali dovranno essere depositate, al più tardi, 14 giorni avanti la riunione in uno degli uffici seguenti:

A **Parigi**, presso la Cassa di deposito dei titoli della Società, via Laffitte, 17;
A **Londra**, presso i signori N. M. de Rothschild e Figli;
A **Vienna**, alla Sede della Società;
A **Milano**, presso la Cassa della Società, palazzo Litta, corso Magenta, 24;
A **Ginevra**, presso i signori Lombard, Odier e Comp.;
A **Berna**, presso i signori di Graffenried e Comp.;
A **Lione**, presso i signori P. Galline e Comp., e presso i signori vedova Morin, Pons e Comp.

Contro la consegna delle azioni depositate sarà rilasciato un certificato di deposito ed una carta che darà diritto di ammissione all'Assemblea.

Gli azionisti abilitati a prender parte alle deliberazioni dell'Assemblea generale straordinaria potranno farsi rappresentare da delegati muniti di procura scritta purchè questi abbiano per se medesimi il diritto di intervenirvi.

Queste procure saranno inscritte a tergo dei certificati di deposito e dovranno essere presentate non più tardi del giorno 11 gennaio 1876.

Le disposizioni che saranno sottomesse all'Assemblea generale straordinaria non potendo essere validate che da un'Assemblea rappresentante almeno il quinto del fondo sociale, cioè 150,000 azioni, i signori azionisti sono istantemente pregati di assistervi o di farvisi rappresentare. 6946

SOCIETÀ ANONIMA DELLA FONDERIA DEL PIGNONE

AVVISO.

In ordine agli articoli 33 e 34 dello statuto sociale i signori azionisti della Società suddetta sono convocati in adunanza generale, la quale avrà luogo a Firenze presso la sede della Banca Toscana di Credito il giorno 22 gennaio 1876, a ore 12 e mezzo pomeridiane.

Si rammenta ai signori azionisti:

Che il deposito di cinque azioni dà diritto ad intervenire all'assemblea generale e ad emettere un voto, e quello di un maggior numero dà diritto ad un voto per ogni cinque azioni depositate.

Nessun azionista nè come depositario in proprio nè come mandatario di altri potrà dare più di venti voti.

Il deposito delle azioni dovrà farsi almeno cinque giorni avanti di quello dell'adunanza presso la Banca Toscana di Credito sopramenzionata.

Nell'atto di deposito ciascun azionista ne ritirerà una ricevuta ed una carta d'ammissione nella quale sarà indicato il numero delle azioni depositate e dei voti che spettano al portatore.

Col mezzo di semplice dichiarazione scritta a tergo, potrà essere dall'intestato trasmessa ad altri, e ciò basterà per costituire il portatore mandatario del cedente per gli effetti dell'adunanza generale.

Si avvertono inoltre i signori azionisti che a forma dell'art. 48 dello statuto sociale è già depositato per rimaner loro ostensibile presso la sede della Società il bilancio per l'esercizio 1875 unitamente al relativo rapporto dei sindaci.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

Relazione del direttore.
Presentazione del bilancio, esercizio 1875.
Relazione dei sindaci.
Nomina di n° 4 consiglieri, in surroga dei signori Luchi cav. Lorenzo, Fossi Giorgio, Duranti ing. David e Barzellotti avv. Pier Luigi, e di un consigliere supplente in luogo del signor Fornaciai cav. Giuseppe, i quali tutti possono esser rieletti all'ufficio da cui sono scaduti.
Nomina di due sindaci.
Stanziamento dell'onorario per i medesimi e per quelli che hanno riveduto la gestione 1875.

Firenze, li 23 dicembre 1875.

Visto — *Il Presidente:* LUIGI RIDOLFI.

6926 *Il Segretario:* AVV. PIER LUIGI BARZELLOTTI.

MUNICIPIO DI PIANO DI SORRENTO

AVVISO D'ASTA

in seguito a miglioramento del ventesimo.

In conformità dello avviso d'asta pubblicato nel giorno 12 corrente mese, si fa noto al pubblico che avendo il signor Maresca Pietro di Felice di questo comune offerto nei termini legali l'aumento del ventesimo per lo appalto dei dazi governativi e comunali, cioè: 1° dazio sulle farine e riso - 2° dazio sul vino e liquori - 3° dazio sulle carni - 4° dazio sui pesci secchi e formaggi - 5° dazio sullo zuccaro e caffè - 6° dazio sulle castagne spezzate ed uva passa - 7° dazio sull'olio minerale ossia sul petrolio - 8° dazio sul sapone di ogni specie; 9° dazio sul cacio di Morra e Sardegna - 10° dazio sul sego — rimasto nel primitivo incanto aggiudicato al signor Cacorullo Andrea per l'annuo estaglio di lire 58,000, per la durata di anni due, dal 1° gennaio 1876 al 31 dicembre 1877, e per effetto del ventesimo aumentato a lire 60,900, essendo lo stesso asceso a L. 2900.

Sopra tale offerta di aumento si procederà nel giorno trentuno corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, nella sala comunale, piazza Mercato, n° 1, ad un secondo e definitivo incanto.

Chiunque quindi vorrà attendere allo appalto suddetto dovrà presentare un garante solidale di soddisfazione della Giunta, il quale è obbligato di dare ipoteca su beni stabili, nella somma non minore di lire 20,000, e depositare inoltre la somma di lire 500 per le spese di asta, che sono a carico dell'aggiudicatario.

Gli atti che regolano lo appalto suddetto sono depositati nella segreteria di questo comune, ostensibili a tutti nelle ore di ufficio.

Restano poi ferme le altre condizioni portate dall'avviso di questo Municipio del di 30 novembre ultimo per aspirare all'asta di cui è parola.

Piano di Sorrento, li 21 dicembre 1875.

6918 Pel Sindaco — *L'Assessore Anziano:* M. DE ROSA.

(1ª *pubblicazione*)

FERROVIE DELL'ALTA ITALIA

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, a tenore degli articoli 50 e 59 dello statuto della Società per le ferrovie del Monferrato, il giorno 25 gennaio 1876, alle ore 3 pomeridiane, in una delle sale del padiglione Sud-Ovest della stazione di Torino, Porta Nuova, si procederà alla seconda estrazione a sorte delle azioni privilegiate della linea Cavallermaggiore-Bra ed alla decima estrazione a sorte delle obbligazioni della linea Cavallermaggiore-Alessandria.

Le quantità da ammortizzarsi nell'anno 1876 sono di n. 19 azioni e di n. 71 obbligazioni, ed il relativo rimborso avrà luogo alla pari in valuta legale, a cominciare dal giorno 1° luglio 1876.

Milano, 23 dicembre 1875.

6928 La Direzione Generale.

BANDO
per vendita giudiziale.
(2ª *pubblicazione*)

Innanzi alla seconda sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del 27 gennaio 1876, sull'istanza dei signori Alessandro Spada e Camillo Flamini banchieri, domiciliati in Roma, creditori iscritti, surrogati ai RR. Stabilimenti spagnuoli, si procederà alla vendita giudiziale forzata dei fondi qui appresso descritti a danno dei signori Carlo Meluzzi, domiciliato in Marino, debitore principale, e Francesco Risi, domiciliato in Velletri terzo possessore:

1° Terreno vignato, seminativo e sottoposto nel territorio di Marino, in contrada Monte Crescenzo, vocabolo il Pascolare, distinto in mappa col n. 1317, sezione prima, confinante coi beni della casa Lante, Luigi De Marzi e la via provinciale da Marino a Castello, della quantità superficiale di tavole 43 07, gravato di un canone di lire 250 69 a favore della casa Barberini;

2° Terreno cannetato, posto nel territorio di Marino, in vocabolo Castelluccio, distinto in mappa coi numeri 827, 876, sezione seconda, confinante coi beni di Francesco Antonio Armati, gli eredi Colizza e la strada pubblica, della quantità superficiale di tavole 1 87.

Gl'immobili suddescritti saranno venduti in due lotti separati e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima fissato dal perito per ciascun fondo, cioè il primo lotto lire 1210 45 ed il secondo lotto lire 212.

Le condizioni di detta vendita trovansi descritte nel bando originale esistente nella cancelleria del prefato tribunale.

6902 VINCENZO VESPASIANI usciere.

R. Pretura di Palombara Sabina.

Il sottoscritto, a termini dell'articolo 955, alinea, del vigente Codice civile, deduce a pubblica notizia che

Sante Stefanacci del fu Giuseppe, qual tutore testamentario dei minorenni Egidio e Virginia Garofoli fu Gio. Battista e Maria Garofoli fu Giuseppe,

Caterina Garofoli fu Giuseppe, assistita dal proprio marito Bartolomeo Pelonzi fu Niccola,

Bernardina Garofoli fu Giuseppe, assistita dal proprio marito Sante Stefanacci suddetto,

Maria Francesca Ausili fu Luigi vedova di Garofoli Giuseppe, e

Francesca Romani fu Giuseppe vedova di Garofoli Gio. Battista, tutti di Palombara Sabina, il giorno 22 dicembre corrente emisero in questa cancelleria e nel respettivo loro interesse e qualifica formale dichiarazione di adire l'eredità di Giuseppe Garofoli, morto il 16 agosto ultimo, col benefizio della legge e dell'inventario.

Palombara, li 23 dicembre 1875.

6929 Il cancelliere G. MARZIALE.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Pordenone, riunito in camera di Consiglio composta dai signori Zorse cav. dottor Cesare presidente, Gialinà Ferdinando e Marconi dott. Francesco giudici,

Dichiara:

Autorizzarsi l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti a pagare ai signori cav. Jacopo e cav. Lucio fratelli Poletti fu Gio. Battista, l'uno domiciliato in Venezia, l'altro in Pordenone, per sè e quali eredi della loro madre Teresa contessa Ricchieri-Poletti la somma di lire 3456 02 ed accessorii in parti eguali tra di loro, prelevandole dal complesso dei depositi presso di essa esistenti, rappresentanti il prezzo ricavato all'asta giudiziale tenuta presso la cessata pretura di Sacile nei giorni 2, 9, 16 marzo 1871 ad istanza del nob. Brandolin Rota conte Girolamo Francesco in confronto degli esecutati Leopoldo Puppi e consorti.

Pordenone, 2 dicembre 1875.

Il cav presidente ZORSE.

6663 COSTANTINI canc.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso d'Incanti.

Per disposizione del Ministero dell'Interno, Direzione Generale delle Carceri, si dovrà nel dì 10 del prossimo entrante mese di gennaio 1876, alle ore 12 meridiane, procedere nell'ufficio di questa prefettura, innanzi al signor prefetto, o chi per lui, ad un pubblico incanto, col metodo della estinzione di candela vergine, secondo le norme dettate dal regolamento approvato con Regio decreto dei 4 settembre 1870, n° 5852, sulla Contabilità generale dello Stato, per lo appalto

Del servizio di fornitura bisognevole al Sifilicomio di Napoli.

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1° La durata dell'appalto è stabilita per anni 5, decorrenti dal 13 aprile 1876.

2° L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri a stampa in data 20 ottobre 1871, dei quali è dato a chiunque prendere conoscenza presso quest'ufficio di prefettura in tutti i giorni ed ore consueti.

3° Il prezzo unico, di cui è cenno nell'articolo 3° del capitolato, è determinato a lira 1 20 per ogni giornata di presenza di ciascuna ricoverata nello Stabilimento celtico.

4° Si dichiara che il numero complessivo approssimativo delle giornate di presenza, che durante il quinquennio dell'appalto danno diritto alla percezione della diaria, è di 850,000.

5° Per le ricoverate a pagamento, la diaria che risulterà dal deliberamento diffinitivo verrà aumentata del 25 per 100. L'appaltatore poi dovrà, per effetto di tale aumento, corrispondere alle ricoverate medesime le quantità di generi determinate dalla tabella A, *Vitto delle ricoverate*, aumentate di un quinto; le paste di cinque passate ed il pane di farina di frumento, purgata della crusca, in ragione del 25 per 100. In caso che alcuna fra le dette ricoverate oltre questo trattamento voglia una terza pietanza, pagherà all'appaltatore un altro 25 per 100 sul prezzo della diaria deliberato.

6° A maggiore spiegazione della tabella A, inserita nell'articolo 45 del citato capitolato, si dichiara che la quantità dei generi dei quali si compongono le minestre è indicata in crudo; che la quantità ivi segnata per le minestre di paste fine deve intendersi in complesso per tutte e due le minestre, mentre per le altre è indicata per una sola, non potendo in questo caso la quantità della pasta, del riso e del pane essere minore di grammi 70, dovendo gli altri 80 grammi comporsi di erbaggi o di legumi freschi.

7° La quantità delle pietanze è indicata in cotto, per ciascuna pietanza.

8° Nella pietanza di grasso la carne potrà distribuirsi anche congiunta all'osso, purchè la quantità di carne, depurata dall'osso o dalle cartilagini, non sia per ciascuna pietanza minore di quella indicata nella predetta tabella.

9° L'appaltatore non potrà pretendere di fa[illegible] tribuire il merluzzo od altro pesce salato come pietanza ordinaria, ma dovrà somministrarlo soltanto quando il medico crederà di ordinarlo.

10° Nelle provviste indicate nell'art. 54 del capitolato si deve intendere compreso il sapone occorrente ai medici per lavarsi le mani dopo le medicature.

11° La spesa per le autopsie cadaveriche riconosciute necessarie sarà a carico dell'appaltatore; come pure quella per l'invio dei neonati all'Ospizio dei Trovatelli; e pei relativi indumenti dei detti neonati.

12° La paglia dei pagliericci indicati nella tabella C dovrà essere cambiata due volte l'anno.

13° Tutti gli obblighi stabiliti nel capitolato per le somministrazioni alle Suore di Carità saranno, nella lor mancanza, applicati alle governanti del Sifilicomio.

14° Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

a) Presentare un certificato dell'Autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente, col quale se ne attesti la idoneità e probità;

b) Fare il deposito interinale di lire 6000, in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

15° Per guarentigia dell'adempimento delle assunte obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine di giorni quindici dal dì del deliberamento definitivo, depositare presso la Cassa dei Depositi e Prestiti l'annua rendita di lire 3000 in titoli del Debito Pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio di questa prefettura. Mancandovi incorrerà nella perdita del deposito, e l'Amministrazione rimarrà libera di procedere all'esecuzione dell'appalto in quella forma che stimerà più conveniente.

16° Le offerte di ribasso a prodursi sul prezzo della diaria prestabilita non potranno essere minori di un centesimo di lira.

17° Al contratto è riserbata la superiore approvazione.

18° Tutte le spese degl'incanti, del contratto e delle copie di esso, non che le tasse di registro e di concessione governativa, e quant'altro fosse dovuto per legge, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore; il quale all'uopo depositerà nell'atto dell'incanto la somma di lire 7000.

19° In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione di ciascuna giornata di presenza è stabilito in giorni 15, scadenti nel dì 25 dello stesso mese di gennaio, alle ore 12 meridiane precise.

Napoli, addì 23 dicembre 1875.

Il Segretario Capo dell'Ufficio Contrattuale
FRANCESCO COLLETTA.

6924

NOTIFICAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 25 novembre 1875 il Regio tribunale civile e correzionale di Verona, sezione 2ª, riunitosi in camera di consiglio sotto la presidenza del cav. Cesare Donatelli, presenti i giudici Giuseppe de Biasi e l'aggiunto Annone Maraschini, ha dichiarato:

a) Essere stata intestata per equivoco a Carlo Giovanni conte d'Emilei la rendita di lire 90 distinta col numero 62756, proveniente dalla polizza della Cassa Depositi e Prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico di Milano 8 ottobre 1869, n. 4323, mentre lo doveva essere a Giovanni Carlo conte d'Emilei fu Gio. Francesco, ed essere la proprietà della rendita medesima appartenente ora, pel rogito 31 dicem. 1872, atti Maronati di Verona, al nob. Carlo d'Emilei fu Gio. Carlo.

b) Appartenere in proprietà dello stesso nob. Carlo d'Emilei, per effetto del medesimo rogito, la proprietà della rendita di lire 2030 intestata col certificato 5 gennaio 1869, n. 8669, al feudo retto nobile legale di Cavalcaselle.

c) Autorizzarsi il nob. Carlo fu Gio. Carlo d'Emilei a fare eseguire il tramutamento della rendita di cui i superiori capi *a*) *b*) al proprio nome, e la Regia Direzione del Debito Pubblico a far eseguire il detto tramutamento.

Dichiarò inoltre che il detto decreto non è suscettibile di reclamo.

Tanto si porta a pubblica notizia per gli effetti dell'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Roma, 13 dicembre 1875.

6667 LUIGI ARRIGOSSI proc. d'Emilei.

NOTA.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara con decreto 4 dicembre corrente dichiarò che alli avvocato Luigi e Rachele fratello e sorella Zoppis, domiciliati a Borgomanero, quali unici figli ed eredi del dott. Francesco Antonio Zoppis e come eredi unici del tenente colonnello Giovanni Bartolomeo Zoppis, spettano in piena proprietà il certificato del Debito Pubblico dello Stato n. 8403, della rendita di lire 60, a favore di Zoppis dottore Francesco Antonio fu Giovanni Battista, domiciliato in Borgomanero; l'altro certificato del Debito Pubblico n. 8404, della rendita di lire 180, a favore di Zoppis Francesco Antonio fu Giovanni Battista, domiciliato in Borgomanero; e l'altro certificato del Debito Pubblico n. 8405, della rendità di lire 15, a favore di Zoppis Giovanni Bartolomeo fu Giovanni Battista, domiciliato in Borgomanero;

E autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico a convertire i tre certificati sovradetti in cedole al portatore di uguale redita al portatore ed a farne la rimessione ai medesimi fratello e sorella Zoppis, o chi per loro.

Novara, 6 dicembre 1875.

6537 BRUGHERA, proc.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto che il tribunale civile di Napoli con deliberazione del 23 dicembre 1874, rettificando l'altra precedente sua deliberazione degli 11 maggio stesso anno, con cui venne ordinato il tramutamento dei cinque certificati nominativi della complessiva annua rendita di lire 1330, intestati a Vergara Girolamo fu Francesco, sotto i numeri 38954, 38952, 128512, 77781 e 38953, e dei quali gli ultimi due trovansi vincolati ad ipoteca a favore di Adelaide Reymond, dichiara che per mero equivoco leggesi in quei certificati Adelaide Rusmond invece di Adelaide Reymond, e quindi ordina al Gran Libro di eseguirsi la precedente deliberazione. La presente notificazione è di giunta e rettifica a quelle eseguite in questo giornale nei giorni 26 settembre, 7 e 19 ottobre 1874, e ciò per tutti gli effetti di legge. 6620

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.